



05337-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. STEFANO PETITTI	- Presidente -	*COMUNIONE E CONDOMINIO
Dott. FELICE MANNA	- Consigliere -	
Dott. ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -	Ud. 20/01/2017 - CC
Dott. ANTONELLO COSENTINO	- Consigliere -	R.G.N. 9330/2013
Dott. ANTONIO SCARPA	- Rel. Consigliere	Rep. e l
ha pronunciato la seguente		Ca. 5337

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliato in

(omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

, che lo

rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis)

, (omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis), elettivamente domiciliate in (omissis)

(omissis)

, presso lo

studio dell'avvocato

(omissis)

, che le

rappresenta e difende;

(omissis)

, elettivamente

domiciliato in

(omissis)

OR
130/17

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- **controricorrenti** -

(omissis) ;

- **intimato** -

nonchè

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliate in (omissis)
(omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che le
rappresenta e difende;

- **ricorrenti incidentali** -

contro

(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) ;

- **intimati** -

nonchè

sul ricorso 9330-2013 proposto da:

(omissis) , elettivamente
domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente incidentale** -

contro

(omissis) ,
(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1278/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1278/2012, depositata l'11 dicembre 2012.

(omissis), (omissis) e (omissis) si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale strutturato in cinque motivi.

(omissis) a sua volta si difende con controricorso e propone ricorso incidentale strutturato in quattro motivi.

(omissis) e (omissis) hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c. rispettivamente in data 9 e 10 gennaio 2017.

II. La Corte di Bari, pronunciando sugli appelli proposti da

(omissis) , da (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) , e da (omissis) , nei confronti di ciascuno di loro nonché di (omissis) , avverso la sentenza resa il 31 marzo 2004, riformava in parte quest'ultima, rigettando le quattro successive domande avanzate da (omissis) con citazioni del 18

novembre 1992, del 27 novembre 1992, del 19 gennaio 1993 e del 9 dicembre 1994, riunite poi in unico giudizio. Il contenzioso traeva origine dal testamento pubblico del 3 maggio 1984 con cui (omissis) aveva assegnato ai figli maschi (omissis) , (omissis) e (omissis) il piano terreno della casa di (omissis) (omissis) , ed il piano elevato alle figlie (omissis), (omissis) e (omissis), riconoscendo a (omissis) , (omissis) e (omissis) il diritto di ingresso dal portoncino civico 12 ed il diritto di servirsi della scala di proprietà di (omissis), (omissis) e (omissis) per accedere al terrazzo a prendervi il sole e sciorinare i panni. Con tali quattro citazioni (omissis) aveva: 1) dapprima convenuto i germani (omissis) , (omissis) , (omissis), (omissis) e (omissis) per sentir accertare che il piano ammezzato, compreso nell'immobile sito in (omissis) (omissis) , facesse parte della volumetria del piano terra e perciò appartenesse per quote ai fratelli (omissis) , (omissis) e (omissis), con conseguente nullità della vendita della stessa porzione operata da (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) in favore di (omissis) con atto del 27 gennaio 1990; 2) poi convenuto (omissis) per sentir riconoscere il proprio diritto di accedere al portoncino, alla scala ed al lastrico; 3) quindi ancora convenuto (omissis) (omissis) per ottenerne la condanna al ripristino dello stato dei luoghi; 4) infine, convenuto (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) per accertare la nullità o l'inefficacia dell'atto di vendita 27 gennaio 1990 relativo al lastrico solare ed al ripostiglio sovrastante la scala. Le domande di (omissis) erano state accolte dal Tribunale di Bari, la cui sentenza era stata appellata in via

principale da (omissis) e da (omissis), (omissis)
e (omissis) .

III. Il primo motivo del ricorso di (omissis)
deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., quanto alla planimetria all. 2 descrittiva dello stato
dei luoghi, all'affermazione dell'accessibilità al locale
ammezzato solo dal civico 12, alla consistenza dei vani ricavati
al piano terra.

Il secondo motivo di ricorso di (omissis)
denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai
sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Il terzo motivo del ricorso di (omissis)
deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., per aver la Corte di Bari fatto derivare
dall'attribuzione del piano ammezzato alle sorelle Biancofiore
l'accoglimento dei motivi d'appello inerenti la validità della
vendita a (omissis) per atto 27 gennaio 1990 e l'efficacia della
variazione catastale del 1988 per fusione del piano ammezzato
e del primo piano.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del
testamento prescelta dalla Corte d'Appello, in quanto
l'attribuzione ai figli maschi del piano terreno, per come
descritto questo nell'atto di ultima volontà, doveva includere la
porzione del vano scala per i locali ammezzato, stante la
mancanza di certezza sull'intenzione del *de cuius*.

III.1.La Corte d'Appello di Bari ha motivato, quanto ai punti
oggetto dei primi quattro motivi del ricorso di (omissis)
(omissis) , sulla base della CTU espletata in primo grado,
della planimetria catastale ad essa allegata, della denuncia di
variazione dell'1 dicembre 1985 e dell'interpretazione della



volontà del testatore. La Corte di merito ha desunto dai dati catastali che il vano ammezzato fosse stato eseguito prima dell'apertura della successione, fosse ricompreso nel volume del piano terra e reso accessibile da un pianerottolo sito alla sommità della prima rampa di scale. I giudici dell'appello hanno tuttavia argomentato che, avendo il testatore attribuito la proprietà esclusiva delle scale alle figlie (omissis), (omissis) e (omissis), ed avendo riconosciuto a (omissis), (omissis) e (omissis) il diritto di servirsi della scala soltanto per andare sul terrazzo a prendervi il sole ed a sciorinare i panni, senza menzionare il diritto di usufruire della stesa scala per raggiungere il piano ammezzato, tale silenzio dovesse spiegarsi con l'intenzione implicita di attribuire il piano intermedio alle figlie. Significativa per la Corte di Bari è anche la distinzione del testatore fra due sole quote, quali piano terra e piano elevato, espressione quest'ultima da intendersi comprensiva di tutti i piani superiori al terraneo. La Corte d'Appello ha tratto elementi di convincimento anche dalla presentazione della denuncia di variazione effettuata dal testatore in data 1° dicembre 1985, con la quale egli attribuì "dignità catastale al piano ammezzato".

In ordine al primo ed il terzo motivo del ricorso di (omissis) (omissis), va tenuto conto che, alla stregua della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, qui applicabile ai sensi del capoverso del medesimo art. 54, il vizio denunciabile per cassazione attiene all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ovvero di dati materiali, di episodi fenomenici rilevanti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed aventi



portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ne consegue che l'omesso esame di elementi di prova non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, rimanendo quindi ormai estranea all'ambito del sindacato di legittimità la verifica della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata emergenza processuale.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso di (omissis) (omissis) sono perciò infondati giacché invocano una riconsiderazione del significato da attribuire alla planimetria dei luoghi, alle modalità di accesso al locale ammezzato, alla consistenza dei vani ricavati al piano terra o alla variazione catastale del 1988, fatti tutti esaminati nella motivazione dei giudici d'appello, intendendo sollecitare questa Corte a prescegliere una diversa ricostruzione delle vicende più consona al convincimento soggettivo del ricorrente, ovvero ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

Il secondo motivo del ricorso di (omissis) è altrettanto infondato, perché la nullità ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, là dove, come già visto, la pronuncia della Corte di Bari fa perfettamente comprendere le ragioni per cui è stato inteso attribuito ad (omissis), (omissis) e (omissis) il piano ammezzato.



Neppure è fondato il quarto motivo del ricorso di (omissis) (omissis) , volto a sostenere una violazione dei canoni ermeneutici per non aver la Corte d'Appello interpretato l'attribuzione testamentaria ai figli maschi del "piano terreno" come inclusiva del "vano scala per i locali ammezzato ricavati dal detto piano terreno e di questi facenti parte". La Corte di Bari ha rispettato, nell'interpretazione del testamento di (omissis) , il principio generale enunciato dall'art. 1362 c.c., ricostruendo l'effettiva volontà del testatore mediante una valutazione congiunta e coordinata dell'elemento letterale (significato di "piano terreno" e di "piano elevato") e di quello logico dell'atto unilaterale *mortis causa* (omessa previsione espressa del diritto di usufruire della scala per raggiungere il piano ammezzato). E, una volta escluso che l'interpretazione della volontà del testatore sia stata compiuta dai giudici del merito con violazione delle norme di ermeneutica, la ricostruzione della concreta volontà stessa si risolve in un giudizio di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità.

IV. Il quinto motivo di ricorso di (omissis) deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto all'atto di compravendita stipulato da (omissis), (omissis) e (omissis) in favore di (omissis) il 27 gennaio 1990. La Corte di Bari ha rigettato la "confessoria servitutis" proposta dallo stesso (con la citazione del 27 novembre 1992) nei confronti di (omissis) (omissis) per il passaggio dal civico 11 al vano scala del civico 12, dall'androne del civico 12 e lungo il vano scala di accesso al lastrico solare. La Corte d'Appello ha posto in evidenza che (omissis) avesse dedotto a sostegno della sua domanda una servitù costituita per



testamento, mentre il Tribunale aveva accolto la confessoria sulla base di diversa *causa petendi*, quale la destinazione del padre di famiglia. I giudici di appello spiegavano che la disposizione testamentaria "desidero che i miei figli ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis) abbiano il diritto di ingresso dal portoncino distinto dal numero 12..." non configurasse pesi ed utilità riferibili ad immobili, e dunque negavano la costituzione per suo tramite di un diritto di servitù.

Il quinto motivo di ricorso lamenta, allora, il mancato esame del testo dell'atto 27 gennaio 1990, nel quale ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis) dichiaravano di trasferire in favore di ^(omissis) il bene ereditario "così come pervenuto alle venditrici e come dalle stesse è stato sempre goduto ed in particolare con la servitù prediale passiva di passaggio attraverso il vano scala civico 12...". Tale motivo è infondato, sia perché il ricorrente ^(omissis) non indica specificamente, nel rispetto della previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., se fosse stata devoluta al giudice d'appello, alla stregua dell'art. 346 c.p.c., l'allegazione dell'atto del 27 gennaio 1990 come prova della servitù, sia, essenzialmente, perché con tale motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto non decisivo (ovvero non avente portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio). Invero, la dichiarazione delle venditrici ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis) ^(omissis) al compratore ^(omissis) circa l'esistenza della "servitù prediale passiva di passaggio attraverso il vano scala civico 12..." non potrebbe comunque sostituirsi al titolo costitutivo mancante della servitù, con effetti ricognitivi per il passato e dispositivi per il futuro, non esistendo più nel codice civile vigente l'atto ricognitivo di servitù previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 cod. civ.

1865 (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10238 del 02/05/2013).

V. Il sesto motivo di ricorso di (omissis) deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Viene criticata la parte della sentenza impugnata che ha rigettato le domande di riduzione in pristino della scala, del vano ammezzato e del muro divisorio tra il vano del civico 11 e l'androne del civico 12, ritenendo le stesse assorbite dalla negazione del diritto di proprietà e del diritto di servitù vantati dallo stesso (omissis). La Corte di Bari ha anche aggiunto che, in base alle prove per testi assunte, la separazione degli ultimi due ambienti, seppur con un pannello in legno, era stata voluta e realizzata già dal testatore. Il sesto motivo assume che tale motivazione avrebbe omesso di considerare che (omissis) non aveva diritto ad elevare il muro divisorio perpendicolare alla scala per l'ammezzato. Il motivo è formulato in modo inammissibile, giacché censura *sub specie* di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.- non la mancata considerazione di un fatto storico, e cioè, come già precisato, di dati materiali, di episodi fenomenici, ma un vizio consistente in un errore di diritto, concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto, ovvero l'applicazione della norma stessa al caso concreto, da censurare, piuttosto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

VI. Il settimo motivo di ricorso di (omissis) denuncia violazione dell'art. 1362 e dell'art. 1117 c.c., con riguardo alla domanda di accertamento della proprietà indivisa del lastrico solare soprastante il primo piano tra lo stesso

(omissis) e (omissis) , in quanto rispettivamente acquirenti il primo della porzione di edificio al piano terreno attribuito a (omissis) ed il secondo delle porzioni attribuite alle tre sorelle. La Corte d'Appello di Bari, premessa la presunzione di comunione del lastrico solare ai sensi dell'art. 1117 c.c., ha tuttavia ritenuto titolo contrario ad essa, nel senso di desumere che il lastrico solare fosse stato ricompreso dal testatore nella quota del piano elevato attribuito a (omissis), (omissis) e (omissis) , la previsione testamentaria del diritto riconosciuto a (omissis) , (omissis) e (omissis) di usufruire della scala soltanto per andare sul terrazzo "a prendere il sole d'estate ed a sciorinare i panni". Tale previsione, a giudizio della Corte di Bari, sarebbe stata del tutto superflua se il loro genitore (omissis) avesse considerato il lastrico come bene comune a tutti i coeredi. Il ricorrente (omissis) ha sostenuto la violazione degli artt. 1117 c.c. e 1362 c.c. perché, nella specie, mancava un'attribuzione chiara ed univoca della proprietà esclusiva del lastrico solare alle figlie del *de cuius*, e perchè la Corte d'appello avrebbe confuso tra proprietà ed uso esclusivo del terrazzo.

Anche questo motivo va rigettato.

E' indubbio che il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio, ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo. Il titolo idoneo a far insorgere la situazione di condominio ed a contenere le eventuali deroghe alla presunzione ex art. 1117 c.c. può essere evidentemente costituito anche da un testamento, allorchè il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri



soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto le suddette parti del fabbricato. Al fine di escludere la presunzione di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.c., allorchè, in particolare, il titolo sia costituito da un testamento, è comunque sufficiente che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l'esistenza di un diritto di comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 27/06/1969), preferendosi, alla luce del *favor testamenti*, qualora di una clausola di esso siano ammissibili più interpretazioni, comunque quella che consenta alla volontà del testatore di avere pratica e concreta attuazione.

Avendo la Corte d'Appello interpretato il testamento di (omissis) come espressivo di elementi univoci in contrasto con l'esistenza di un diritto di condominio del terrazzo a livello, al fine di attribuire un effetto concreto alla clausola di esso che riservava ai figli maschi soltanto il diritto di accedere al terrazzo per prendere il sole e sciorinare i panni, essa si è attenuta ai ricordati principi di diritto, risolvendosi, quanto al resto, l'interpretazione del titolo negoziale di cui all'art. 1117 c.c. in un apprezzamento di fatto che è prerogativa del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

VII. Il primo, il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi incidentali, rispettivamente, di (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) e di (omissis) lamentano violazioni dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 102 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1470 e 1542 c.c., contestando, quanto alla domanda proposta da (omissis) di accertamento della comproprietà del lastrico solare, che la

stessa non poteva essere esaminata nel merito, ma andava dichiarata inammissibile; che era stato pretermesso il litisconsorte necessario (omissis) ; che erroneamente la Corte di Bari aveva ritenuto che lo stesso (omissis) (omissis) avesse alienato tutti i suoi diritti ereditari al fratello (omissis) .

Trattandosi, allora, di motivi di ricorso incidentale proposti da parti totalmente vittoriose nel giudizio di merito, che investono questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito), tali censure sono da intendersi condizionate all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione in tal senso, sicché, stante l'infondatezza del ricorso principale, il primo, il secondo ed il terzo motivo dei ricorsi incidentali non vanno nemmeno esaminati per carenza dell'attualità dell'interesse (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).

VIII. E' fondato il quarto motivo del ricorso incidentale di (omissis), (omissis) e (omissis) , che denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.c. La Corte d'Appello di Bari, nel liquidare le spese di lite, ha "valutato il coinvolgimento di (omissis) in quattro giudizi e delle sorelle in due". Dallo stesso svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata, si legge, invece, che le sorelle (omissis) furono convenute dal fratello (omissis) nei giudizi introdotti con citazione del 18 novembre 1992 e del 9 dicembre 1994, e furono poi chiamate in causa dal fratello (omissis) nel giudizio introdotto sempre da (omissis) con citazione del 27 novembre 1992. La Corte d'Appello ha quindi errato nel non liquidare altresì le spese giudiziali sostenute



dalle terze chiamate (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) nel procedimento introdotto con citazione del 27 novembre 1992, ponendole a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato detta chiamata.

IX. Sono altresì fondati il quinto motivo del ricorso incidentale di (omissis), (omissis) e (omissis) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di (omissis), per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 25 marzo 2012, n. 27, e degli artt. 4 e 41, d.m. 20 luglio 2012, n. 140. La Corte d'Appello di Bari ha ritenuto applicabile il d.m. 20 luglio 2012, n. 140 anche alle spese del giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione non esaurita alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Questa Corte ha invece precisato che, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché gli stessi non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. Ha dunque errato la sentenza impugnata nel ritenere applicabili i parametri forensi di cui al d.m. n. 140 del 2012 non solo al giudizio d'appello, quant'anche a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano vigenti le tariffe professionali



approvate con d.m. n. 585/1994 (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016).

X. In definitiva, va rigettato il ricorso principale di (omissis) (omissis), vanno dichiarati assorbiti i primi tre motivi dei ricorsi incidentali di (omissis), (omissis) e (omissis) (omissis) e di (omissis), e vanno, invece, accolti il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale di (omissis), (omissis) e (omissis) ed il quarto motivo del ricorso incidentale di (omissis). La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari, la quale riesaminerà i soli punti relativi alla liquidazione delle spese processuali, tenendo conto dei rilievi svolti e dei richiamati principi, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso di (omissis) ,
dichiara assorbiti i primi tre motivi dei ricorsi incidentali di
(omissis), (omissis) e (omissis) e di (omissis)
(omissis) , accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso
incidentale di (omissis), (omissis) e (omissis) ed il
quarto motivo del ricorso incidentale di (omissis)
(omissis) ; cassa, per quanto in motivazione, la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese
del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello
di Bari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale (omissis)
(omissis) , dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio
2017.

Il Presidente

Dott. Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 02 MAR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 02 marzo 2017

La presente copia si compone di 16 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84